

DETERMINAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N°¹..... del 08 NOV. 2016

OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZA TAR CAMPANIA – SALERNO – PRIMA SEZIONE N. 793/14 DEL 3/04/2014

**IL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA
DEL TAR CAMPANIA – SALERNO – PRIMA SEZIONE N. 793/14 DEL 3/04/2014**

Premesso:

Che, con sentenza n.793/14 del 3/04/2014, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Salerno – Prima Sezione, ha accolto il ricorso della Società Emilia Romagna & Factor S.p.A., titolare del credito in virtù di due contratti di cessione di credito pro solvendo intercorsi con l'Impresa & Factor, a sua volta mandataria dell'originaria creditrice Falco Elettronica di Iovine Salvatore C. s.a.s., e ordinato all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta di dare puntuale ed esaustiva esecuzione del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi n. 7043/09, 7479/09, 7554/09 e 8166/09 resi dal Tribunale di Salerno per un importo complessivo di € 31.802,37, nominando in caso di eventuale ulteriore inottemperanza da parte dell'Azienda Ospedaliera, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Caserta o di un Suo delegato;

Che, con provvedimento n.22226/13.11/Gab. del 19 maggio 2014, il Prefetto di Caserta, ha nominato lo scrivente "Commissario *ad acta*" per dare esecuzione alla sentenza sopraindicata in caso di perdurante inerzia dell'Azienda Ospedaliera San Sebastiano e Sant'Anna di Caserta;

Visto il verbale n.1 dell'8 agosto 2014 nel quale, all'atto dell'insediamento, si apprendeva che i medesimi crediti erano stati oggetto di azione di pignoramento, con blocco delle somme ingiunte presso l'Istituto Tesoriere dell'Azienda Ospedaliera di Caserta il cui esito, all'epoca, era sconosciuto;

Considerato che, alla richiesta di pagamento formulata dall'avvocato antistatario delle spese e dei compensi liquidati nella sentenza, veniva sollevata eccezione di illegittimità da parte dell'avv. Giuseppe Merola, in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in quanto *"laddove il creditore riesca ad ottenere il pagamento di somme in sede di esecuzione civile (come nel caso di specie) il giudizio di ottemperanza diventa improcedibile"* per cui lo scrivente Commissario ad acta rivolgeva al Tar Campania – Sezione Salerno, richiesta di "ogni utile indirizzo in merito al comportamento da tenere";

Vista l'ordinanza n. 2168/2015 con la quale il Tar Campania, Sezione Salerno ha chiarito che *"in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie ma non di quelle relative ad atti di precetto e di infruttuose procedure di pignoramento presso terzi"*;

Accertato che, in esito all'attività all'uopo esperita dallo scrivente presso l'Ufficio della dott.ssa Concetta Cosentino, direttore unità operativa complessa affari generali e legali, alla presenza dell'avv. Giuseppe Merola, legale individuato dall'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, sono state complessivamente liquidate tutte le fatture relative ai decreti ingiuntivi n. 7043/2009, n. 7479/2009, n.7554/2009, resi dal Tribunale di Salerno, citati nella sentenza in questione, ivi compresi gli interessi legali dalla domanda fino al saldo, nonché le spese, i diritti e gli onorari attribuiti al procuratore antistatario, a seguito di atti di pignoramento di somme presso il Tesoriere dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e conseguente assegnazione di somme in favore della società creditrice;

Constatato che, relativamente al decreto ingiuntivo n. 8166/2009, il procedimento espropriativo intrapreso dinanzi al Tribunale di S.Maria C.V. R.G.E. n. 3261/2014, si è estinto, come risulta da nota del sito internet www.pstgiustizia.it, e non risultano essere state rimborsate le spese di lite, a favore del difensore di parte ricorrente quale antistatario, nella complessiva misura di € 500,00, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato versato, così come stabilito dalla sentenza n.793/14 e dall'ordinanza n. 2168/2015 di chiarimenti, che costituiscono il residuo delle spettanze connesse alle procedure attivate dallo Studio Legale Associato Avv. Ciro Esposito;

Visto il provvedimento n.22226/13.11/Gab del 30/11/2015 con il quale veniva disposto, il pagamento con emissione dei relativi mandati di pagamento da parte dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;

Vista la diffida prot.n. 22226/13.11/Gab in data 5/7/2016, con la quale lo scrivente Commissario ad acta ordinava all'Azienda Ospedaliera di Caserta di provvedere con effetto immediato, alla emissione dei relativi pagamenti, comprensivi degli ulteriori interessi moratori maturandi fino alla liquidazione;

Considerato che ai provvedimenti assunti da questo Commissario ad acta non è stata data ottemperanza;

Visto l'elenco delle fatture del creditore originario Falco Elettronica s.a.s. consegnato alla scrivente in data 11 ottobre 2016, relative al decreto ingiuntivo 8166/2009, che di seguito si riporta:

- n.96 del 23/6/2009 di € 84,00
- n.100 del 30/6/2009 di € 828,00;
- n.104 dell'8/7/2009 di € 756,00;
- n. 110 del 14/7/2009 di € 756,00
- n.111 del 15/7/2009 di € 828,00
- n. 112 del 15/7/2009 di € 828,00;
- n.113 del 16/7/2009 di € 948,00
- n. 115 del 22/7/2009 di € 324,00
- n. 119 del 31/7/2009 di € 682,80

da cui si rileva che la fattura n. 96 del 23/6/2009 è stata liquidata con ordinativo di pagamento SORESA 162 dell'11/9/2014;

Ritenuto, pertanto, di dover rideterminare le somme da liquidare di cui al decreto ingiuntivo n. 8166/2009 del Tribunale di Salerno e con la sentenza n. 793/14 del 3/04/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Salerno – Prima Sezione in cui l'Azienda Ospedaliera è risultata soccombente e delle spese di lite riconosciute nell'ambito della sentenza stessa, al netto della fattura n. 96 dell'importo di € 84,00 già liquidata;

Visto l'atto di fusione n.22212 del repertorio e n. raccolta 13765 del Notaio Francesco Coppa, con il quale si è proceduto alla incorporazione per fusione della società unipersonale "Impresa & Factor S.p.A" nella società Finanza & Factor S.p.A. con sede legale in Nocera Inferiore alla Via Giacomo Matteotti n. 13, C.F. e P.I. 04320310651;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:

- di liquidare il complessivo importo di € 9.693,21 (di cui € 6.095,00 a titolo di residuo debito di cui al citato decreto ingiuntivo n. 8166/2009, relativo alle fatture della Falco Elettronica s.a.s. in premessa indicate ed € 3.598,21, a titolo di interessi di mora comprensivi delle spese legali, come da fatture elettroniche n.4/FEP del 12/4/2015 e n. 7/FEP del 25/10/2016) alla società Finanza & Factor s.p.a. già Impresa & Factor, da imputare al Bilancio del corrente esercizio 2016, su autorizzazione 68/2009 conto 101020701;
- di liquidare l'importo di € 1.058,40 comprensivo delle spese generali nella misura del 15%, dovute ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, al lordo della ritenuta di acconto, CPA (4%) e IVA (22%), per spese e compensi come da sentenza di ottemperanza e successiva ordinanza di chiarimenti, allo Studio Legale Associato Avv. Esposito – Damiano, fattura elettronica n. 53/2015 del 04/12/2015, sull'IBAN IT 63 W 05142 76270 163571110497, da imputare al Bilancio del corrente esercizio 2016 su autorizzazione 147/2016 conto 202020160;
- di pagare il complessivo importo di € 9.693,21 alla società Finanza & Factor sull'IBAN IT 22 M 05387 03410 000001281382;
- di pagare il complessivo importo di € 1.058,40 allo Studio Legale Associato Avv. Esposito - Damiano sull'IBAN IT 63 W 05142 76270 163571110497.
- Trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione Straordinaria, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, alla U.o.c. G.e.f., nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(dott.ssa Carla Teofili)

